

STATUTO

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 E' costituita in Lainate una associazione culturale denominata
"Amici di Villa Litta di Lainate – ONLUS"
con sede a Lainate, Largo Vittorio Veneto 12.

OGGETTO SOCIALE

Art. 2 Scopi esclusivi che l'Associazione si propone sono:

- a) riunire in associazione enti pubblici, associazioni pubbliche o private e singoli cittadini che con la loro adesione intendano affiancare l'Amministrazione Comunale nella tutela, valorizzazione, pubblicizzazione, promozione e organizzazione di attività e gestione di Villa Visconti Borromeo Litta, anche ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 7) del D.Lgs. n.460/1997;
- b) stimolare e promuovere la ricerca storico/artistica per accrescere la conoscenza del complesso monumentale ed indirizzare studi ed indagini su residenze e complessi monumentali di analoghe caratteristiche in Italia ed all'estero attraverso visite, scambi ed incontri;
- c) promuovere iniziative di tempo libero e culturali (convegni, manifestazioni artistiche, spettacoli pubblici) per accrescere l'interesse collettivo a Villa Visconti Borromeo Litta, pubblicare testi, documenti e fonti archivistiche o bibliografiche.

L'attività indicata al punto a) è quella prevalente, mentre le attività indicate ai punti b) e c) sono esercitate come attività connesse.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutarie, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e/o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) costituire, ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria, strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché di partecipare a società del medesimo tipo, purché a carattere di non prevalenza;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, sempre a carattere di non prevalenza, attività di commercializzazione.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse (art. 10, lett. c del D.lgs. n. 460/97).

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro e opera con l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 7) e comma 4, del D.lgs. n. 460/1997.

SOCI

Art. 4 Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutarie e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'iscrizione all'Associazione è libera, previo versamento di una quota annuale di adesione. La quota di adesione sarà determinata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Per l'assunzione della qualifica di socio è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio

Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea, in tutte le assemblee sociali, comprese quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, che deve essere ad eleggibilità libera.

Il diritto di voto viene riconosciuto alle persone che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in regola con il versamento della quota annuale di adesione.

Ciascun socio può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

c) al pagamento della quota associativa annuale.

L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art. 5 La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità od indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei Soci.

I soci possono essere esclusi dall'Associazione per i seguenti motivi:

1) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;

3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

4) per indegnità.

Le esclusioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice, ad eccezione dell'esclusione per morosità che verrà decisa dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

I soci esclusi potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento. Il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale esclusione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche alla morte o volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6 Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo;

- l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri e dura in carica anni tre.

Essi sono rieleggibili.

I candidati al Consiglio Direttivo devono far pervenire il loro nominativo quindici giorni prima dell'Assemblea dei soci.

La votazione è segreta e ciascun socio potrà esprimere un numero massimo di cinque preferenze.

I sette membri saranno eletti dall'Assemblea degli associati in regola con la quota di adesione. In caso di cessazione da parte di uno dei membri del Consiglio Direttivo subentra il primo dei non eletti.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente.

Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono prestate a titolo gratuito.

Si prevede, altresì, la figura del Presidente Onorario su proposta del Consiglio Direttivo e votata dalla Assemblea a maggioranza semplice. Le motivazioni della proposta di nomina devono riferirsi alle attività svolte dalla figura proposta, attività che hanno fortemente contribuito alla creazione, conoscenza, sviluppo e gestione della Associazione, favorendo sinergie con enti pubblici e privati e personaggi nel mondo dei beni culturali, divenendo così una figura di riferimento rappresentante la Associazione e il Complesso monumentale di Villa Borromeo Visconti Litta nei vari ambiti istituzionali e culturali.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 7 Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) determinare la quota associativa;
- b) redigere un programma operativo annuale preventivamente sottoposto all'Assemblea dei soci;
- c) tenere costanti rapporti con la Amministrazione Comunale di Lainate in relazione al contratto di gestione e valorizzazione del bene, sia esso in forma di convenzione, bando pubblico o altra forma gestionale;
- d) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- e) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- f) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- g) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci nei tempi stabiliti dal presente statuto;
- h) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;
- i) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- l) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- m) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- n) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- o) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno quattro consiglieri. In quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei candidati non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo).

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
- b) sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
- d) adottare in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- e) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

VICE PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Il Vice Presidente dell'associazione rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio

consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e del bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- f) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea dei soci può variare l'atto costitutivo e lo Statuto in prima convocazione con la presenza almeno dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e con voto favorevole pari alla metà più uno. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Presso la sede dell'Associazione è depositato l'elenco dei soci.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Il diritto di voto in assemblea, in caso di assenza o di impedimento, non può essere delegato da ciascun socio ad altro socio.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale con relativi allegati, presso la sede sociale per 10 (dieci) giorni consecutivi.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

PATRIMONIO

Art. 11 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare di proprietà dell'associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti eventuali entrate:

- 1) redditi derivanti dal patrimonio di cui al primo comma;
- 2) eventuali quote associative non espressamente destinate ad incremento del fondo patrimoniale di dotazione;
- 3) contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
- 4) entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

BILANCIO

Art. 12 L'esercizio dell'Associazione decorre dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio consuntivo è redatto dal Consiglio Direttivo, e sottoposto al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato in assemblea entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

UTILI DELLA GESTIONE

Art.13 Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

SCIoglIMENTO

Art.14 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, la quale provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori.

Lo scioglimento è determinato dai seguenti motivi:

- 1) il conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra ONLUS o altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO

Art.15 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lainate, undici luglio duemiladiciassette.